

Art. 36
Norme transitorie e finali

1. Tenuto conto della riforma dei Corsi di studio in corso di applicazione, agli studenti iscritti alla data di entrata in vigore del presente regolamento è assicurata la conclusione dei Corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli secondo l'ordinamento didattico previgente, ed è consentita la facoltà di optare per l'iscrizione ai Corsi di nuova istituzione, ottenendo il riconoscimento degli studi compiuti e la loro valutazione in crediti, secondo le modalità determinate dalle singole strutture didattiche sulla base dei criteri stabiliti dal Senato accademico nel rispetto della normativa vigente.
2. Del presente regolamento fa parte l'elenco delle strutture didattiche e dei Corsi di studio istituiti ed attivati presso l'Ateneo ordinati per aree. Tale elenco è periodicamente rivisto anche in considerazione della efficacia e della efficienza dei singoli corsi e delle modifiche eventualmente intervenute nei relativi ordinamenti didattici.
3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme regolamentari in contrasto con esso.